



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 aprile 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 aprile 2008 e ha assunto la seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (nella qualità di legale rappresentante Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13.3.2008) :

infligge a Rusconi Franco Cesare la sanzione dell'inibizione per mesi sei e alla soc. Olbia Calcio quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell'ammenda di Euro 500,00.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.2008):

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Lamberto Maggini e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Viterbese Calcio Srl.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PITTELLI (nella qualità di legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA' FC CATANZARO SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.3.2008) :

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ed un'ammenda di euro 500,00 al sig. Giancarlo Pittelli e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva al FC Catanzaro SpA.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) E DELLA SOCIETA' US CASTELNUOVO GARFAGNANA Srl (nota n. 3512/674pf07-08/SP/ma del 13.3.2008) :

Infligge a Marchini Mauro la sanzione di mesi sei di inibizione e alla soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (nella qualità di legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERAMO CALCIO SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/ma del 14.3.2008):

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Romano Malavolta e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva al Teramo Calcio SpA.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MAROSO (nella qualità di Presidente, Amministratore unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) E DELLA SOCIETA' AS VARESE 1910 Srl (nota n. 3608/693pf07-08/SP/ma del 18.3.2008) :

proscioglie i deferiti dagli addebiti.

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI GIACOMO (all'epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), LUIGI GRAMEZI (all'epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008) :

Infligge alla Società Pescara Calcio SpA la penalizzazione di due (2) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 500,00 ed al Sig. Claudio Di Giacomo la inibizione per mesi sei (6). Proscioglie il Sig. Luigi Gramenzi.

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 aprile 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) E DELLA SASSARI TORRES Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008) :

Infligge la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Antonio MASCIA e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla Soc. SASSARI TORRES.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008):

Infligge la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Paolo DI STANISLAO e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla SS. LANCIANO s.r.l.

Le motivazioni delle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale sono consultabili integralmente sul sito internet della FIGC ({ HYPERLINK "http://www.figc.it" }) nella sezione "Comunicati", alla voce "Comunicati Ufficiali".